

REGOLAMENTO ALDAI-Federmanager

Revisione approvata dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2026

TITOLO I – ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI DELEGATI AL CONGRESSO FEDERMANAGER

Articolo 1

Comitato Elettorale

1.1 Il Comitato Elettorale di cui all'art. 17 dello Statuto è composto da cinque membri; esso è nominato dal Consiglio Direttivo almeno cinque mesi prima della data di scadenza dei congiunti mandati del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri (il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri di seguito collettivamente "Organi Sociali", e singolarmente "Organo Sociale"; i congiunti mandati degli Organi Sociali di seguito "Mandato").

1.2 Il Comitato Elettorale elegge fra i membri il proprio presidente.

1.3 Il Comitato Elettorale esegue, conformemente allo Statuto e al presente Regolamento, tutte le operazioni riguardanti l'elezione degli Organi Sociali, nonché, ai sensi dell'art. 17 comma II dello Statuto, quelle riguardanti tutte le altre elezioni di competenza dell'Assemblea, dandone atto in verbali dettagliati.

1.4 Per la validità delle riunioni del Comitato Elettorale, che possono essere tenute anche in videoconferenza, debbono essere presenti almeno tre membri.

Le decisioni del Comitato Elettorale sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, sono motivate e vengono comunicate agli interessati via e-mail ordinaria. Contro tali decisioni è ammesso, ai sensi dell'art. 29 lett. e) dello Statuto, ricorso al Collegio dei Probiviri da parte di chi vi abbia interesse, entro tre giorni lavorativi dalla data di comunicazione delle stesse. Il

Collegio dei Probiviri decide al riguardo entro otto giorni di calendario dalla data di deposito del ricorso.

1.5 Per l'esecuzione delle operazioni riguardanti l'elezione degli Organi Sociali e le altre elezioni di competenza dell'Assemblea, il Comitato Elettorale si avvale della struttura operativa dell'Associazione; nell'esecuzione delle operazioni riguardanti l'elezione degli Organi Sociali è inoltre assistito da un notaio da esso designato (il "Notaio") che ne garantisce la regolarità.

Articolo 2

Modalità di svolgimento dell'elezione degli Organi Sociali

2.1 Almeno quattro mesi prima della data di scadenza del Mandato, il Comitato Elettorale indice le elezioni per il rinnovo simultaneo degli Organi Sociali con apposita comunicazione a tutti i soci, che viene inviata per e-mail ordinaria ai soci il cui indirizzo e-mail è noto all'Associazione, e in forma cartacea agli altri soci. È inteso che tutte le successive comunicazioni alla generalità dei soci in materia elettorale, siano esse dell'Associazione o del Comitato Elettorale, saranno inviate con le medesime modalità.

2.2 Ai sensi dell'art. 19 lett. h) dello Statuto, l'elezione degli Organi Sociali viene svolta con procedura telematica, mediante l'invio ai soci, conformemente a quanto disposto nell'art. 4, di una e-mail contenente le indicazioni per l'accesso alla piattaforma di voto (quali ad esempio link, token o credenziali).

Tuttavia, i soci il cui indirizzo email è noto all'Associazione e che sono pertanto qualificati per la votazione in modalità telematica possono, se lo desiderano, votare in modalità cartacea in alternativa a quella telematica, notificando per iscritto tale preferenza al Comitato Elettorale entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'art. 2.1; la scelta del socio per la votazione in modalità cartacea è irrevocabile limitatamente alla tornata elettorale per cui viene espressa ed esclude la possibilità di ricevere la scheda telematica.

Ai soci che abbiano chiesto di votare in modalità cartacea a norma del comma precedente vengono inviate le schede cartacee conformemente a quanto disposto all'art. 4 ultimo comma.

2.3 Il periodo previsto per lo svolgimento della votazione non può essere inferiore a 30 giorni né eccedere 45 giorni, ed è identico per quella in modalità telematica e per quella in modalità cartacea.

2.4 L'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per la votazione è affidata a un'azienda di servizi informatici designata dal Comitato Elettorale. Tale azienda nomina una persona fisica di sua fiducia quale amministratore di sistema (di seguito "Amministratore di Sistema").

Articolo 3

Candidature

3.1 Possono candidarsi all'elezione negli Organi Sociali i soci che, alla data di presentazione della propria candidatura, risultano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Per completezza della materia elettorale all'interno del presente Regolamento sono di seguito riassunte le disposizioni dello Statuto riguardanti i requisiti di eleggibilità agli Organi Sociali:

- a norma dell'art. 19 lett. c) dello Statuto il candidato al Consiglio Direttivo deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature come da successivo art. 3.6, essere iscritto all'Associazione da almeno un anno, ovvero essere iscritto all'Associazione e essere stato in precedenza iscritto ad altra associazione territoriale aderente a Federmanager con un'anzianità cumulativa di iscrizione non inferiore a un anno

- a norma dell'art. 29.1 dello Statuto il candidato al Collegio dei Probiviri deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature come da successivo art. 3.6, essere iscritto all'Associazione da almeno cinque anni, ovvero essere iscritto all'Associazione e essere stato in precedenza iscritto ad altra/e associazione/i territoriale/i aderente/i a Federmanager con un'anzianità cumulativa di iscrizione non inferiore a cinque anni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 28.3 comma I dello Statuto almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; qualora nessuno degli eletti sia in possesso di tale iscrizione ma lo sia/no uno o più dei candidati non eletti, quello fra gli eletti che ha conseguito il minor

numero di voti decade di diritto ed è sostituito dal candidato non eletto in possesso della detta iscrizione che ha conseguito il maggior numero di voti.

3.2 Ai fini della ripartizione fra dirigenti in servizio e dirigenti in pensione, conformemente all'art. 18.1 dello Statuto, dei seggi del Consiglio Direttivo:

a) si intendono per “dirigenti in servizio” anche a1) coloro che, pur essendo titolari di trattamento pensionistico, hanno in corso un rapporto di lavoro in qualità di dirigenti; a2) coloro che, alla data della comunicazione di cui all'art. 2.1, sono inoccupati e non hanno maturato i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale; a3) coloro cui risulta a tale data applicabile l'art. 4 legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.i.m.

b) si intendono per “dirigenti in pensione” coloro che alla data suddetta b1) sono già pensionati ovvero b2) hanno maturato i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e non hanno in corso alcun rapporto di lavoro subordinato o di lavoro consulenziale o parasubordinato assimilabile alla dirigenza, né alcun rapporto di collaborazione in qualsiasi forma quali figure di elevata professionalità del lavoro autonomo.

I criteri di definizione dello status sopra enunciati si applicano anche, qualora risultasse necessario e in quanto compatibili, ai quadri apicali e alle alte professionalità di cui all'art. 3 lett. d) dello Statuto.

3.3 Ogni socio può candidarsi a uno solo degli Organi Sociali.

3.4 Le candidature, provviste di sottoscrizione autografa o equipollente del candidato, debbono essere proposte sull'apposito modulo che viene allegato alla comunicazione di cui all'art. 2.1; i candidati in servizio vi indicano l'azienda di cui sono dirigenti e, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 lett. f) dello Statuto, l'eventuale gruppo societario del quale essa fa parte.

3.5 Ogni candidatura deve essere accompagnata dalle sottoscrizioni autografe o equipollenti di almeno cinque soci presentatori che, alla data di presentazione della candidatura, risultino in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni socio può presentare un solo candidato per ognuno degli Organi Sociali.

3.6 Le candidature sono presentate al Comitato Elettorale, entro il termine da questo stabilito nella comunicazione di cui all'art. 2.1, in una delle seguenti modalità: recapito a mano presso

la sede dell'Associazione, a fronte del quale sarà rilasciata una ricevuta; invio per email ordinaria, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo di email ordinaria indicato dal Comitato Elettorale nella comunicazione di cui all'art. 2.1.

3.7 Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 3.6, il Comitato Elettorale comunica individualmente ai candidati la propria decisione sull'ammissibilità delle loro rispettive candidature.

3.8 Conformemente all'art. 19 lett. b) dello Statuto, non è ammessa la suddivisione dei candidati in liste separate in concorrenza fra loro.

Tuttavia, per il solo Consiglio Direttivo è consentita la formazione di gruppi (di seguito "Gruppi", e singolarmente "Gruppo") comprendenti tre o più candidati che condividono un programma relativo al futuro Mandato; essi delegano uno di loro, o al massimo due qualora gli aderenti al Gruppo siano più di otto, a rappresentare il Gruppo nei confronti del Comitato Elettorale e della struttura operativa dell'Associazione. Il programma sopra menzionato dovrà essere depositato presso il Comitato Elettorale entro il termine da questo stabilito.

Articolo 4

Convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli Organi Sociali e invio delle indicazioni per l'accesso alla piattaforma di voto e delle eventuali schede cartacee

A seguito dell'indizione delle elezioni da parte del Comitato Elettorale ai sensi dell'art. 2.1, il Presidente dell'Associazione (di seguito "Presidente") procede, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del Mandato, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli Organi Sociali con procedura "per referendum" ai sensi degli artt. 19, 28.2 e 29.1 dello Statuto, mediante comunicazione inviata con le modalità di cui all'art. 2.1 contenente: l'indicazione della data di chiusura della votazione; l'indicazione della data e del luogo in cui saranno estrapolati i risultati del voto conformemente all'art. 6.1 comma I; l'indicazione della data e del luogo in cui sarà eseguito lo scrutinio delle eventuali schede cartacee conformemente all'art. 6.1 comma II; la dichiarazione che l'apertura della votazione, sia in modalità telematica che in

modalità cartacea, coincide con il momento del ricevimento della comunicazione da parte dei soci.

A tale comunicazione è allegato un documento informativo emesso dal Comitato Elettorale che sintetizza le modalità di svolgimento della votazione.

Le e-mail di cui all'art. 2.2 contenenti le indicazioni per l'accesso alla piattaforma di voto vengono inviate ai singoli soci contestualmente all'invio per e-mail della convocazione; le schede cartacee, accompagnate dalla busta preaffrancata per la loro restituzione a mezzo del servizio postale, vengono inviate a chi ne ha diritto, ai sensi degli artt. 2.1 o 2.2, quale allegato della versione cartacea della convocazione stessa.

Articolo 5

Schede elettorali e espressione del voto

5.1 La scheda elettorale, telematica o cartacea, è divisa in sezioni distinte, una per ciascuno degli Organi Sociali; eventuali irregolarità in una delle sezioni non inficiano la validità del voto espresso nelle altre sezioni.

5.2 Ogni sezione della scheda elettorale telematica, o cartacea, contiene l'elenco completo dei candidati all'Organo Sociale cui si riferisce tale sezione, ordinati alfabeticamente a partire da una lettera, eguale per tutte le sezioni, estratta a sorte dal Comitato Elettorale.

5.3 Per l'elezione del Consiglio Direttivo, ogni socio può esprimere il numero massimo di preferenze indicato all'art. 19 lett. e) dello Statuto; per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri ogni socio può esprimere una sola preferenza.

5.4 Ogni socio che abbia votato in modalità cartacea ha facoltà di consegnare di persona presso lo studio del Notaio la sola busta contenente la scheda da lui votata; non è ammessa la consegna di buste provenienti da altri soci.

Articolo 6

Scrutinio, proclamazione degli eletti e prima riunione del Consiglio Direttivo

6.1 Il conteggio dei voti è eseguito automaticamente dal sistema; l'estrapolazione dei risultati viene effettuata a cura dell'Amministratore del Sistema alla presenza, congiuntamente, del

Comitato Elettorale e del Notaio nella data e nel luogo indicati nella convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 4.

Lo scrutinio delle eventuali schede cartacee è eseguito a cura del Comitato Elettorale, sotto il controllo del Notaio, nella data e nel luogo indicati nella convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 4. Esso viene materialmente effettuato, con l'utilizzo di strumenti informatici per la registrazione dei voti, dagli scrutatori all'uopo delegati dal Comitato Elettorale, i quali possono essere sia membri del Comitato Elettorale che dipendenti dell'Associazione scelti dal Comitato Elettorale.

6.2 Ai risultati del voto telematico sono sommati i risultati dello scrutinio delle eventuali schede cartacee; viene quindi formato per ciascuno degli Organi Sociali l'elenco dei candidati ordinati per numero di voti conseguiti, e tali elenchi sono allegati a un verbale sottoscritto dal Comitato Elettorale, dal Notaio e dall'Amministratore del Sistema.

Conclusa tale operazione, il Comitato Elettorale proclama gli eletti e notifica agli interessati la relativa delibera.

6.3 A parità di voti conseguiti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione, ovvero prima ad altra/altre associazione/i territoriale/i aderente/i a Federmanager e poi all'Associazione. Nei casi in cui l'interessato possa dimostrare che la sua iscrizione all'Associazione (ovvero prima ad altra/altre associazione/i territoriale/i aderente/i a Federmanager e poi all'Associazione) ha subito una o più interruzioni a seguito dell'intervenuta applicazione di un contratto collettivo diverso da quelli del settore industriale nell'azienda o nelle aziende di cui egli era dirigente con rapporto di lavoro disciplinato da uno dei contratti collettivi stipulati da Federmanager, oppure quadro apicale con rapporto di lavoro disciplinato da uno dei contratti collettivi del settore industriale, anche i periodi di mancata iscrizione per tale causa vengono conteggiati ai fini del calcolo dell'anzianità.

In caso di eguale anzianità di iscrizione è eletto: al Consiglio Direttivo il candidato con minore età anagrafica; al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri il candidato con maggiore età anagrafica.

6.4 Le eventuali schede cartacee sono conservate presso il Notaio per trenta giorni dopo la data di proclamazione degli eletti e successivamente distrutte. Chi desiderasse effettuare

verifiche su tali schede dovrà presentare richiesta scritta debitamente motivata al Comitato Elettorale, che organizzerà all'uopo un incontro fra il Comitato Elettorale stesso, il Notaio e il richiedente.

6.5 Ai sensi dell'art. 17 ultimo comma dello Statuto, il Comitato Elettorale convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo per una data non anteriore al ventesimo giorno dalla data della convocazione stessa; all'inizio di tale riunione il Comitato Elettorale insedia il Consiglio Direttivo e chiama a presiederlo sino all'elezione del Presidente il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione, ovvero prima ad altra/altre associazione/i territoriale/i aderente/i a Federmanager e poi all'Associazione.

Articolo 7

Rappresentanza dei quadri apicali e delle alte professionalità nel Consiglio Direttivo e nella Giunta Esecutiva

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10.2 dello Statuto, i posti nel Consiglio Direttivo riservati ai quadri apicali e alle alte professionalità, ambedue come definiti all'art. 3 dello Statuto, da aggiungersi ai sensi dell'art. 10.2, comma secondo ai membri del Consiglio Direttivo previsti dall'art. 18.1, sono: a) due, qualora il numero dei quadri apicali e delle alte professionalità iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'elezione degli Organi Sociali, e certificati come tali nell'estratto conto definitivo emesso da Federmanager in relazione a detto anno, costituisca almeno il 10% del numero totale dei soci al 31 dicembre certificati come tali nell'estratto conto medesimo, ma non ecceda il 20%; b) quattro, ove esso ecceda il 20% ma non il 40%. Qualora esso ecceda il 40%, il numero di posti da aggiungere non potrà comunque superare il limite stabilito dall'art. 10.2, comma secondo dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sono inoltre riservati ai quadri apicali e alle alte professionalità i seguenti posti nella Giunta Esecutiva da aggiungersi ai membri della stessa previsti dall'art. 23.1: uno, qualora il numero dei quadri apicali e delle alte professionalità iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'elezione degli Organi Sociali, e certificati come tali nell'estratto conto definitivo emesso da Federmanager in relazione a detto anno, costituisca almeno il 10% del numero totale dei soci al 31 dicembre

certificati come tali nell'estratto conto medesimo, ma non ecceda il 20%; due, ove esso ecceda il 20%.

Articolo 8

Elezione dei delegati al Congresso Nazionale Federmanager e elezioni suppletive per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri

8.1 L'elezione dei delegati al Congresso Nazionale Federmanager, di cui all'art. 16 lett. g) dello Statuto, che ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto si svolge mediante votazione dell'Assemblea "per referendum" secondo le disposizioni dell'art. 14, viene effettuata esclusivamente in modalità telematica, nei tempi e modi stabiliti dal Comitato Elettorale.

Allo scopo di consentire la partecipazione al voto anche dei soci che non dispongono di indirizzo email ovvero non l'hanno comunicato all'Associazione, è aperto, per tutta la durata della votazione, un seggio elettorale telematico ad hoc presso la sede dell'Associazione, riservato ai soci suddetti.

Si applicano, mutatis mutandis, l'art. 19 lett. a), b), c) e d) dello Statuto e le seguenti disposizioni del presente Regolamento:

- l'art. 2.2 comma I
- l'art. 2.4
- l'art. 3.5
- l'art. 3.6
- l'art. 3.7.

Ogni socio può esprimere fino a un massimo di otto preferenze.

8.2 Le elezioni suppletive di cui agli artt. 28.6 e 29.4 dello Statuto vengono effettuate mediante votazione dell'Assemblea "per referendum" esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 19 lett. h), nei tempi e modi stabiliti dal Comitato Elettorale.

Allo scopo di consentire la partecipazione al voto anche dei soci che non dispongono di indirizzo email ovvero non l'hanno comunicato all'Associazione, è aperto, per tutta la durata

della votazione, un seggio elettorale telematico ad hoc presso la sede dell'Associazione, riservato ai soci suddetti.

Si applicano l'art. 19 lett. a), b) d) e g) dello Statuto e le seguenti disposizioni del presente Regolamento:

- l'art. 2.2 comma I
- l'art. 2.4
- l'art. 3.3
- l'art. 3.4 prima parte
- l'art. 3.5
- l'art. 3.6
- l'art. 3.7
- l'art. 4 mutatis mutandis
- l'art. 5.2 mutatis mutandis
- l'art. 5.3 seconda parte
- l'art. 6.1 comma I
- l'art. 6.2 mutatis mutandis
- l'art. 10.1
- l'art. 10.3
- l'art. 10.4 prima parte.

TITOLO II – CAMPAGNA ELETTORALE PER GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Principi generali

9.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare, sentito il Comitato Elettorale e con voto a maggioranza semplice, linee guida operative di applicazione del presente Regolamento aventi ad oggetto lo svolgimento della campagna elettorale.

9.2 I candidati agli Organi Sociali sono tenuti a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Codice Etico e del presente Regolamento nonché le linee guida di cui all'art. 9.1 e a svolgere la propria campagna elettorale con la massima lealtà e correttezza nei confronti sia degli altri candidati che degli Organi Sociali, dell'Associazione e del sistema Federmanager, astenendosi da azioni e dichiarazioni suscettibili di lederne il ruolo, l'immagine o la dignità ovvero di nuocere al prestigio della categoria.

9.3 Non è consentito l'uso di denominazioni, loghi o riferimenti tali da ingenerare nei soci l'erronea convinzione che uno o più candidati, o uno dei Gruppi, siano sostenuti dai vertici dell'Associazione ovvero da Federmanager o da entità del sistema Federmanager.

Chiunque venga a conoscenza dell'uso non autorizzato di tali denominazioni, loghi o riferimenti ha titolo a segnalarlo al Comitato Elettorale, il quale, accertate in via informale le circostanze di fatto, provvede a inoltrare la segnalazione corredata della documentazione disponibile al Collegio dei Probiviri; questo assume le opportune decisioni entro otto giorni dal ricevimento di tale segnalazione.

9.4 L'Associazione assicura a tutti i candidati, compatibilmente con l'esigenza di un regolare svolgimento delle attività istituzionali, pari condizioni di accesso ai mezzi di informazione di cui essa dispone; provvede inoltre a pubblicizzare le candidature secondo quanto disposto nell'art. 10.

È inteso che nel rispetto della normativa in materia di privacy l'Associazione non può divulgare gli elenchi dei soci.

9.5 Nell'intero periodo intercorrente fra il termine per la presentazione delle candidature e la chiusura della votazione non è consentito lo svolgimento di propaganda elettorale, in qualsivoglia forma, presso la sede dell'Associazione ovvero nel corso di eventi, riunioni o incontri organizzati dall'Associazione all'esterno della sede stessa.

9.6 Il Comitato Elettorale vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente art. 9.

Qualora si verificano violazioni, il Comitato Elettorale ordina la cessazione del comportamento illecito se ancora in corso (ovvero, se è già cessato ma è suscettibile di ripetizione, ammonisce il/i responsabile/i a non ripeterlo) e in tutti i casi trasmette gli atti al Collegio dei Probiviri per le opportune decisioni.

In caso di violazioni gravi, il Comitato Elettorale ne rende edotto senza indugio il Collegio dei Probiviri, trasmettendogli tutte le informazioni disponibili al riguardo. Il Collegio dei Probiviri assume in via di urgenza le opportune decisioni ai sensi dell'art. 29 lett. f) dello Statuto.

Articolo 10

Pubblicizzazione delle candidature

10.1 Il Comitato Elettorale porta a conoscenza dei soci l'elenco dei candidati mediante pubblicazione nella rivista Dirigenti Industria.

Attenendosi a un calendario concordato fra il Comitato Elettorale e la struttura operativa dell'Associazione, nel corso della campagna elettorale l'Associazione invia inoltre ai soci il cui indirizzo e-mail le è noto non più di tre comunicazioni via e-mail contenenti le indicazioni per accedere ai profili dei candidati sui siti web dell'Associazione e della rivista, nonché il pressante invito a partecipare alla votazione.

10.2 La rivista pubblica altresì, nel rispetto di criteri uniformi di spazio, le linee guida programmatiche fornite da ciascuno dei Gruppi unitamente ai nominativi dei candidati sottoscrittori di tali linee guida e di quelli fra essi che sono stati delegati a rappresentare il Gruppo.

10.3 Ogni candidato è tenuto a fornire al Comitato Elettorale un proprio profilo di autopresentazione, della lunghezza stabilita dal Comitato Elettorale, e una propria fotografia, con cui verrà corredato l'elenco di cui all'art. 9.1. Ogni candidato è interamente responsabile del contenuto da lui fornito per la pubblicazione.

10.4 Ogni candidato è tenuto a dichiarare nel proprio profilo di cui all'art. 10.3 l'esistenza di qualsiasi conflitto di interessi ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto. Il Comitato Elettorale, qualora venga a conoscenza di un conflitto di interessi riguardante un candidato e da questi non dichiarato nel profilo, segnala senza indugio tale omissione al Collegio dei Probiviri che assume le opportune decisioni.

10.5 Immediatamente dopo l'indizione delle elezioni, sul sito web dell'Associazione viene creata una sezione dedicata al rinnovo degli Organi Sociali, in cui sono rese disponibili tutte le informazioni relative alla tornata elettorale pubblicate sulla rivista, e in particolare l'elenco di

cui all'art. 10.1, comprensivo dei profili e fotografie di cui all'art. 10.3, e le informazioni sui Gruppi di cui all'art. 10.2, nonché eventuali altre informazioni utili.

TITOLO III – ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 11

Assemblea in videoconferenza

Nelle riunioni dell'Assemblea in videoconferenza ai sensi dell'art. 15.6 dello Statuto la segretezza del voto è garantita con gli appositi accorgimenti tecnici.

Articolo 12

Votazioni in Consiglio Direttivo

12.1 Le votazioni in Consiglio Direttivo sono palesi ovvero a scrutinio segreto.

La votazione palese viene effettuata per alzata di mano, con identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, ovvero per appello nominale.

La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria in tutti i casi in cui l'oggetto della votazione riguardi persone.

In caso di espressione del voto da remoto ai sensi dell'art. 21.4 dello Statuto, la segretezza è garantita con gli appositi accorgimenti tecnici.

12.2 In tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo è chiamato a eleggere i membri di organi o organismi collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare un numero pari alla metà più uno dei membri da eleggere, con arrotondamento al numero intero inferiore.

In presenza di un'unica candidatura, qualora essa non raggiunga al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo si procede con una successiva votazione a maggioranza semplice.

Articolo 13

Candidature per le elezioni di competenza del Consiglio Direttivo

I consiglieri e gli altri soci che, avendone titolo, desiderano candidarsi a qualsiasi elezione di competenza del Consiglio Direttivo presentano la propria candidatura, con comunicazione al Presidente, almeno sette giorni di calendario prima della seduta in cui tale elezione è posta all'ordine del giorno, corredandola di un proprio succinto curriculum vitae nonché, in caso di designazioni a cariche che richiedano particolari requisiti, di idonea documentazione atta a dimostrarne la sussistenza.

Qualora le elezioni riguardino cariche o incarichi cui possono accedere tutti i soci, la Giunta Esecutiva è tenuta a pubblicare sul sito web dell'Associazione, con adeguato anticipo, un invito a candidarsi diretto ai soci in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 14

Decadenza dal Consiglio Direttivo per assenza

I consiglieri decadono di diritto dalla carica ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto:

- qualora siano assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo più di sei volte cumulative nel corso di un Mandato
- qualora siano assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo più di due volte consecutive nell'arco di un quadrimestre.

Non è considerata assenza la mancata partecipazione a una seduta causata da:

- concomitanti impegni di natura sindacale o comunque connessi con l'attività di ALDAI, di Federmanager o di entità del sistema Federmanager, debitamente documentati
- motivi di salute debitamente documentati o comunque noti all'Associazione
- gravi motivi di famiglia debitamente documentati.

La partecipazione a una seduta per un tempo inferiore ai due terzi della sua durata effettiva costituisce assenza.

Articolo 15

Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri

15.1 Nei casi previsti dall'art. 28.4, seconda ipotesi e 29.2 dello Statuto, a parità di voti conseguiti assume la carica di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o rispettivamente del Collegio dei Probiviri il membro del Collegio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione, ovvero prima ad altra/e associazione/i territoriale/i aderente a Federmanager e poi all'Associazione. Nei casi in cui l'interessato possa dimostrare che la sua iscrizione all'Associazione (ovvero prima ad altra/altre associazione/i territoriale/i aderente/i a Federmanager e poi all'Associazione) ha subito una o più interruzioni a seguito dell'intervenuta applicazione di un contratto collettivo diverso da quelli del settore industriale nell'azienda o nelle aziende di cui egli era dirigente con rapporto di lavoro disciplinato da uno dei contratti collettivi stipulati da Federmanager, oppure quadro apicale con rapporto di lavoro disciplinato da uno dei contratti collettivi del settore industriale, anche i periodi di mancata iscrizione per tale causa vengono conteggiati ai fini del calcolo dell'anzianità.

In caso di eguale anzianità di iscrizione assume la carica di presidente del Collegio il membro con maggiore età anagrafica.

15.2 Fatto salvo il disposto dell'art. 8 lett. d) dello Statuto e dell'art. 1.4 comma II del presente Regolamento, i ricorsi al Collegio dei Probiviri debbono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza delle circostanze oggetto del ricorso.

Il Collegio decide entro sessanta giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso; tale termine può essere esteso di trenta giorni di calendario qualora l'oggetto del ricorso risulti di particolare complessità o richieda significative attività istruttorie.

Articolo 16

Commissioni Consultive

Le Commissioni Consultive di cui all'art. 22 lett. f) dello Statuto sono le seguenti:

- Commissione Sindacale e Lavoro
- Commissione Previdenza e Assistenza Sanitaria

- Commissione Studi e Progetti
- Comitato Pensionati.

Le Commissioni costituiscono uno strumento di collegamento permanente fra il Consiglio Direttivo e la generalità dei soci, inteso a permettere ai consiglieri e ai semplici soci di dibattere e approfondire congiuntamente, in modo informale e diretto, le tematiche di interesse dell'Associazione.

Ogni socio può registrarsi per la partecipazione a una o più Commissioni; ogni consigliere è tenuto a registrarsi per la partecipazione ad almeno una Commissione.

Tutti i coordinatori di RSA partecipano di diritto alla Commissione Sindacale e Lavoro, ferma restando la loro facoltà di partecipare anche ad altre Commissioni.

Il Presidente può delegare un consigliere al coordinamento delle Commissioni Consultive.

TITOLO IV – VARIE

Articolo 17

Utilizzo della denominazione e del logo dell'Associazione

L'utilizzo della denominazione e/o del logo dell'Associazione per attività con rilevanza esterna, quali ad esempio il patrocinio di iniziative o la partecipazione ufficiale a manifestazioni di qualsiasi genere organizzate da altre entità, è previamente autorizzato dal Presidente secondo l'apposita procedura approvata dalla Giunta Esecutiva.